

Allegato E - Formazione a distanza (FAD) – ed. 2020

Disposizioni per la definizione delle modalità di svolgimento della formazione a distanza (e-learning) per il rilascio/rinnovo delle abilitazioni.

Premessa

Il presente allegato detta le disposizioni per la definizione delle modalità di svolgimento della formazione a distanza a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

In particolare l'articolo A.1.11 del PAN prevede che “i corsi di base e di aggiornamento possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità FAD/e-learning. Le attività devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità, in conformità e in analogia con quanto previsto dall'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome del 21 dicembre 2011 per l'e-learning. La durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.”

Successivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome del 7 luglio 2016 ha ravvisato la necessità di revisionare le disposizioni degli accordi Stato Regioni del 26 gennaio 2006 e quelle modificative del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 modificandole con particolare riferimento alla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi. Conseguentemente le presenti disposizioni tengono conto anche delle predette modifiche, con particolare riferimento all'Allegato II “Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning”.

Art. 1

FORMAZIONE CON MODALITA' E-LEARNING PER IL RILASCIO/RINNOVO DELLE ABILITAZIONI

1. Ai fini del rilascio/rinnovo delle abilitazioni conformemente all'allegato A - Disposizioni per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione, i corsi di base e di aggiornamento possono essere realizzati ricorrendo alla FAD in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente allegato. La formazione effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza, tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti, si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.
2. Per quanto riguarda la durata dei corsi e la frequenza vale quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato B (Disposizioni concernenti la formazione).
Nei corsi finalizzati al primo rilascio, la formazione a distanza (FAD) in modalità e-learning va completata con almeno 1 ora in presenza o in collegamento telematico in videoconferenza, tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti. Per quanto riguarda il numero dei partecipanti, la formazione in presenza anche con collegamento in videoconferenza deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del medesimo Allegato B .
3. E' consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente allegato a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l'erogazione della formazione specifica.

Art. 2

SOGGETTI ATTUATORI DELLA FORMAZIONE VIA E-LEARNING

1. Possono svolgere corsi per la formazione via e-learning per il rilascio/rinnovo delle abilitazioni i soggetti iscritti nel catalogo di cui all'allegato B, articolo 1. Tali soggetti presentano al Servizio competente una dichiarazione di impegno ad effettuare la formazione via e-learning conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni.

Art. 3

REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

1. Il soggetto formatore deve:
 - essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS-Learning Management System);
 - garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente atta ad assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico);
 - garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning come individuati al successivo art. 4.

Art. 4

PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA

1. Per assicurare una corretta gestione didattica e tecnica della formazione in e-learning, il soggetto formatore deve garantire la disponibilità dei seguenti profili di competenze:
 - a) **Responsabile/coordinatore scientifico del corso:** profilo professionale che cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l'efficacia didattica del percorso formativo.
La figura possiede alternativamente:
 - esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
 - esperienza almeno triennale in consulenza tecnica alla produzione integrata o biologica in possesso di diploma quinquennale o di laurea anche triennale in materie agrarie;
 - abilitazione all'insegnamento di discipline tecniche afferenti alla difesa delle colture agrarie.
 - b) **Mentor/tutor di contenuto:** assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l'apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo. Detta figura professionale, esperta dei contenuti, deve essere in possesso dei requisiti previsti per i docenti al paragrafo 2.9. dell'art. 2, dell'allegato B “Disposizioni concernenti la formazione”.
 - c) **Tutor di processo:** assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l'accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di

apprendimento, monitorando e valutando l'efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.

- d) **Sviluppatore della piattaforma:** profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).

Art. 5

REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO

1. Il soggetto formatore deve garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e certificare:
 - lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
 - la partecipazione attiva dell'utente;
 - la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
 - la tracciabilità dell'utilizzo delle singole unità didattiche strutturate in Learning objects (LO);
 - la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
 - le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabile anche in modalità e-learning.
2. Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model o Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile) o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.
3. Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.

Art. 6

DOCUMENTAZIONE

6.1 - Documento progettuale

Per ogni corso di formazione in modalità e-learning deve essere redatto un documento progettuale che riporti almeno i seguenti elementi:

- ente o soggetto accreditato che lo ha prodotto;
- il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) e crono pedagogica. I contenuti sono quelli individuati nell'allegato C "Obiettivi formativi";
- le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
- i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
- i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla realizzazione di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti individuati all'articolo 4;
- scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;

- le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- le modalità di tracciamento delle attività del percorso formativo;
- il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei singoli contenuti (unità didattiche);
- gli strumenti di feedback e le modalità di verifica dell'apprendimento intermedie e finale.
- le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo.

Il documento progettuale sopra individuato deve essere messo a disposizione della struttura competente e dell'utente, che all'atto dell'iscrizione al corso dovrà dichiararne la presa visione e l'accettazione.

Il soggetto erogatore mette a disposizione della struttura competente le credenziali di accesso ai corsi.

6.2 – Caratteristiche del materiale del corso

Il linguaggio usato nei corsi deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso) e una sequenza che garantisca un apprendimento progressivo.

Nel percorso formativo possono essere impiegati testi, immagini, video, documenti di approfondimento, prove di simulazione, ecc..

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi e di effettuare, ove possibile stampe del materiale utilizzato.

6.3 – Verifiche di apprendimento

La formazione in modalità e-Learning deve prevedere prove di autovalutazione ed esercitazioni lungo tutto il percorso (in itinere) al termine di ogni unità didattica nonché al termine del percorso formativo (verifica finale).

Le prove di valutazione "in itinere" e la verifica di apprendimento finale possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica.

Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, anche su supporti informatici, ai discenti.

Il soggetto erogante la formazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.